

GE.S.A. AG 2 S.p.A. in liquidazione

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

31 dicembre 2015

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

Agli Azionisti della
GE.S.A. AG 2 S.p.A. in liquidazione

Relazione sul bilancio intermedio di liquidazione

Abbiamo svolto la revisione contabile volontaria dell'allegato bilancio d'esercizio della Società GE.S.A. AG 2 S.p.A. in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, redatto ai sensi dell'art. 2490 del Codice Civile, che rappresenta un bilancio intermedio di liquidazione rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del Codice Civile.

Responsabilità del Liquidatore per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11, comma 3, del Dlgs.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio intermedio di liquidazione. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio intermedio di liquidazione dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, nonché la valutazione della presentazione del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso. Ad integrazione di quanto sopra previsto, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali sopravvenienze, nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto riferimento ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella nota integrativa. Il suddetto esame non consente di escludere che ai

AUDIREVI S.r.l. Società di revisione e organizzazione contabile

Sede Legale: Piazza Velasca,5 – 20122 Milano

Uffici: Milano – Brescia - Cagliari - Pescara – Roma

Cod. Fiscale 05953410585 e Partita IVA n. 12034710157

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - REA Milano 1523066 – Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000

Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 10819 Del 16/07/1997

soci sia richiesto, dal Liquidatore, di effettuare proporzionalmente il versamento di quanto ancora dovuto per il pagamento dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2491 del Codice Civile oppure di effettuare ulteriori versamenti per il pagamento dei debiti sociali. Tale accertamento costituisce potere esclusivo del Liquidatore e pertanto il mandato conferitoci esula da tale valutazione.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società GE.S.A. AG 2 S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella nota integrativa.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione su quanto evidenziato dal Liquidatore nella relazione sulla gestione:

- a. La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha disposto la messa in liquidazione delle Società d'Ambito esistenti in Sicilia e, in adempimento a ciò, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e dalle circolari emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dal Dirigente del Dipartimento Rifiuti e Acque, con delibera del 27 gennaio 2011 è stata posta in liquidazione volontaria e l'assemblea dei Soci, sempre aderendo al dettato normativo, ha nominato un liquidatore, dando anche espresso mandato di proseguire la gestione ordinaria, in modo da garantire alla collettività il primario servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in funzione delle nuove Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.).

La Legge Regionale n. 3 del 9 gennaio 2013, ha fissato il termine dell'attività di gestione demandata al Liquidatore nel 30 settembre 2013, modificando il termine del 30 settembre 2012 precedentemente fissato con Legge Regionale n. 26 del 9 maggio 2012. Alla data del 27 settembre 2013, nelle more dell'affidamento definitivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle S.R.R. e al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, il Presidente della Regione Siciliana ha emanato l'Ordinanza n. 8/rif, con cui si prevede l'intervento di Commissari Straordinari, nominati con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, che hanno il compito di garantire, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio stesso, e/o verificare che le S.R.R. e i Comuni, in forma singola o associata, continuino il servizio nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della Legge Regionale n. 9/2010 e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013.

L'Ordinanza n. 8/rif del 27 settembre 2013 ha fissato il termine massimo per il passaggio delle competenze alle nuove S.R.R. nel 15 gennaio 2014. Sussistendo a tale data i presupposti e le necessità di reiterare gli effetti delle precedenti disposizioni in materia di continuità del servizio di pubblica utilità, il termine è stato prorogato con successive Ordinanze fino al 30 giugno 2015 (Ordinanza n. 2/rif del 14 gennaio 2015).

Pertanto la valutazione delle voci di bilancio alla data del 31 dicembre 2015 è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della messa in liquidazione della Società e, quindi, del venir meno della continuità aziendale.

- b. La Società espone nella voce “Crediti” dell’attivo circolante la posizione finanziaria netta complessiva nei confronti dei Comuni e della Provincia in qualità di soci per Euro 29.413 migliaia, di cui Euro 5.001 migliaia riferibili alla Gestione Commissariale. Tale posizione complessiva è la risultante algebrica tra il costo del servizio e le spese generali addebitati ai soci dal 2005 al 2015 detratti i ruoli riscossi, i trasferimenti effettuati, gli incassi relativi ai piani di rientro sottoscritti dai comuni ed il costo del personale comandato gravante sulla società ma anticipato dagli stessi Comuni soci sino al 31 dicembre 2015.

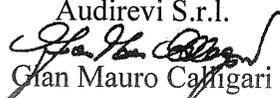
Si precisa che, anche per il comune di Agrigento, le anticipazioni erogate, pari ad euro 16.391 migliaia, sono state contabilizzate a storno dei crediti vantati dalla società e, quindi, hanno concorso direttamente a determinare la posizione finanziaria netta, in modifica dell’impostazione seguita fino allo scorso esercizio ed in aderenza a quanto richiesto dal Comune.

Si precisa che laddove i Comuni dovessero rimborsare dette somme direttamente all’Emergenza Rifiuti, non dovrebbero, in tal caso, ovviamente procedere ad alcun rimborso in favore di GE.S.A. AG 2 S.p.A. in liquidazione limitatamente alle somme rimborsate direttamente. Gli importi di cui alla tabella seguente figurano anche tra le passività come debito della Società nei confronti dell’Emergenza Rifiuti.

- c. In data 24 ottobre 2012, è stato notificato alla Società l’avviso di accertamento derivante dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 17 luglio 2012 e recante rilievi in materia di IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2010. Il ricorso presentato dalla Società avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento è stato rigettato con sentenza n. 1771/2014, depositata il 27 maggio 2014. Avverso tale sentenza, la Società ha proposto giudizio di appello, ad oggi pendente. In considerazione delle incertezze in merito all’esito di tale giudizio, il Liquidatore ha ritenuto opportuno integrare il fondo rischi stanziato in Bilancio a copertura della passività potenziale emergente, fino a 460 euro migliaia, pari all’importo complessivo della maggiore imposta accertata, oltre sanzioni ed interessi.
- d. Il Comune di Siculiana ha ottenuto l’emissione nei confronti della Società del Decreto Ingiuntivo n. 190/2013, per l’importo di 1.407 euro migliaia, oltre interessi, avverso il quale è stata proposta opposizione. Con sentenza n. 134/2015, il Tribunale di Agrigento ha accolto le proposte della Società di compensazione del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Siculiana, e d’inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs n.231/2002, ma ha condannato la Società al pagamento di 1.707 euro migliaia accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Siculiana. Il Liquidatore, in attesa dell’avvio del giudizio di secondo grado avanti la Corte di Appello di Palermo e in virtù della successiva sottoscrizione in data 27 maggio 2015 di un Accordo con il Comune di Siculiana per la definizione dei reciproci rapporti di credito/debito diversi da quelli oggetto del procedimento pendente, il Liquidatore non ha ritenuto opportuno stanziare ulteriori somme al fondo rischi esposto in Bilancio, a copertura della passività potenziale emergente, comunque riconducibile ad un comune socio e pertanto ad esso ripetibile.

- e. In data 3 settembre 2015 la società, dopo una serie di contestazioni di inadempimenti presentati alla controparte AIPA S.p.A. nell'ambito dell'attività da questa svolta per l'affidamento del Servizio di Riscossione della T.A.R.S.U. e della T.I.A., con atto stragiudiziale ha risolto il contratto per fatto e colpa, chiedendo l'immediata consegna di tutti gli archivi cartacei ed informatici, nonché di tutti i dati e i documenti occorrenti per proseguire nel servizio di riscossione. Successivamente AIPA S.p.A. ha comunicato il deposito di una domanda di concordato preventivo e la contestuale sospensione dell'attività di riscossione tributi; la documentazione allegata alla comunicazione è stata contestata in relazione alla assoluta inidoneità, irrilevanza ai fini della ricostruzione della banca dati. A seguito della mancanza di riscontri da parte di AIPA S.p.A., la società ha inviato diverse diffide contestando il reiterato trattenimento delle banche dati; per conseguenza il Liquidatore in data 23 settembre 2015 ha presentato denuncia querela nei confronti di AIPA S.p.A. per appropriazione indebita presso il Tribunale di Agrigento. Infine in data 27 ottobre 2015 la società ha presentato istanza avanti il Tribunale di Milano per l'ottenimento delle somme riscosse da AIPA S.p.A. a titolo di T.A.R.S.U. e T.I.A. a far data dal mese di aprile 2015.

Milano, 27 maggio 2016

Audirevi S.r.l.

Gian Mauro Calligari
Socio